



Ministero dell'Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO ECONOMIA

Roma, 12 LUG 2022

Prot. 7220

Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di giustizia UE

E, p.c.

Al Gabinetto del Ministro

All'Ufficio del coordinamento legislativo

Al Dipartimento del tesoro

LORO SEDI

OGGETTO: COM (2021) 281 *final* – proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia. Richiesta di relazione.

Con riferimento all'oggetto, si trasmette la relazione relativa alla proposta di Regolamento in oggetto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234 del 2012, unitamente alla tabella di corrispondenza, predisposta dal competente Dipartimento del tesoro.

IL CAPO DELL'UFFICIO



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia

- **Codice della proposta:** COM(2022) 281 del 01/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0178(NLE)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Premessa: finalità e contesto

- *Per adottare l'euro, i Paesi devono soddisfare le seguenti quattro condizioni economiche e finanziarie, note come criteri di convergenza, come riportate all'articolo 140 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e nel protocollo n. 13 del TFUE:*
 1. *stabilità dei prezzi: mantenere per un anno un tasso di inflazione che non ecceda l'1,5% di quello dei tre paesi che hanno i tassi nazionali più bassi dell'area dell'euro;*
 2. *finanze pubbliche: garantire che siano sane e sostenibili, limitando il disavanzo e il debito nazionale affinché non eccedano rispettivamente il 3% e il 60% del prodotto interno lordo nazionale;*
 3. *stabilità del tasso di cambio: evitare fluttuazioni valutarie eccessive per almeno due anni, partecipando al meccanismo di cambio, che disciplina i tassi di cambio dei paesi dell'area dell'euro e dei paesi non euro;*
 4. *convergenza dei tassi d'interesse: avere un tasso di interesse a lungo termine che non ecceda di due punti percentuali quelli dei tre paesi dell'area dell'euro che hanno conseguito i migliori risultati.*
- *In base agli ultimi rapporti di convergenza della Banca centrale europea e della Commissione europea, la Croazia rispetta le condizioni per l'adozione dell'euro. La Croazia ha annunciato di voler adottare tale valuta il primo gennaio 2023. In particolare, i rapporti di convergenza evidenziano che il tasso di cambio della kuna croata con l'euro – nel 2020 il solo elemento di criticità ai fini dell'adozione dell'euro – è stato relativamente stabile negli ultimi due anni. Gli altri criteri di convergenza sono pienamente rispettati. Il tasso di inflazione era ad esempio ad aprile 2022 pari al 4,7%, inferiore al valore di riferimento del 4,9%.*
- *Rispettati i requisiti necessari, perché la Croazia possa adottare l'euro, è necessaria l'adozione di*

alcuni documenti legali. In particolare: la Decisione del Consiglio in merito all'adozione dell'euro da parte della Croazia il primo gennaio 2023; il Regolamento del Consiglio che emenda il Regolamento CE 974/98; il Regolamento del Consiglio che emenda il regolamento (CE) 2866/98 sul tasso di conversione della kuna croata. Il 12 luglio p.v. il Consiglio Ecofin sarà chiamato ad adottare i documenti legali collegati all'adozione dell'euro da parte della Croazia, tra cui il Regolamento oggetto di questa relazione che, come sempre avviene in occasione di un nuovo ingresso nell'area euro, include nella lista degli aderenti il paese entrante, emendando il Regolamento CE 974/98, che definisce i requisiti monetari legali che i paesi dell'Unione europea che hanno adottato l'euro devono rispettare.

- *Ai sensi dell'art. 140 (2) TFUE, la Commissione europea ha adottato la proposta di decisione del Consiglio in merito all'adozione dell'euro da parte della Croazia il primo gennaio 2023, che dichiara che la Croazia soddisfa le condizioni necessarie per l'adozione dell'euro e che abroga la deroga della Croazia a decorrere dal 1° gennaio 2023. Perché il Consiglio adotti questo atto, è necessaria una raccomandazione presentata dalla maggioranza qualificata dei membri che in seno al Consiglio rappresentano gli Stati membri la cui moneta è l'euro, la consultazione del Parlamento europeo e il dibattito in seno al Consiglio europeo. A seguito della proposta della Commissione, il 16 giugno u.s. l'Eurogruppo ha concordato con la conclusione dei rapporti di convergenza della Commissione e della BCE e ha dato il suo endorsement alla bozza di raccomandazione al Consiglio degli attuali Stati dell'area euro sull'introduzione dell'euro in Croazia dal primo gennaio 2023. La raccomandazione è stata adottata formalmente nel corso dell'Ecofin del 17 giugno u.s.. Nel corso della stessa riunione, l'Ecofin ha anche discusso il rapporto di convergenza relativo alla Croazia e ha approvato una lettera della Presidenza del Consiglio al Consiglio europeo sul tema dell'allargamento dell'area euro. Il 24 giugno u.s. il Consiglio europeo ha approvato la decisione della Croazia di aderire all'area euro, congratulandosi con le sue autorità per una scelta che dimostra la forza e la resilienza dell'unione monetaria. Il Parlamento europeo ha dato la sua opinione favorevole il 5 luglio 2022.*
- *Se adotterà la decisione, il Consiglio dovrà successivamente approvare, a norma dell'art. 140 (3) TFUE, gli altri atti necessari per l'introduzione dell'euro in Croazia, tra cui la **modifica del Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio relativo all'introduzione dell'euro**. Il Regolamento in questione ha disciplinato l'introduzione iniziale dell'euro negli Stati membri entrati a far parte della zona euro nella prima fase e in Grecia, ed è stato modificato più volte sia allo scopo di preparare i futuri allargamenti - Regolamento (CE) n. 2169/2005 – sia per includere i nuovi Stati aderenti all'euro (da ultimo dal Regolamento (UE) n. 827/2014, con riguardo alla Lituania). Il Regolamento, in particolare, contiene i dettagli sulle date per l'introduzione della moneta unica, per la sostituzione del contante e per il ritiro della valuta nazionale, relativamente a ciascun paese di adozione dell'euro; conferma che la moneta unica è l'euro, che è diviso in 100 centesimi e sostituisce la valuta nazionale dei Paesi partecipanti al tasso di conversione concordato; offre alla Banca centrale europea e alle banche centrali nazionali dei paesi partecipanti all'euro il potere esclusivo di mettere in circolazione banconote in euro; consente alle banconote e monete nazionali di avere corso legale fino al giorno prima della data di adozione dell'euro; stabilisce i termini di eventuali periodi di abbandono graduale per le valute nazionali; dichiara che le banconote e le monete nazionali continuano ad avere corso legale nei loro rispettivi paesi fino a sei mesi successivi alle rispettive date di sostituzione del contante; osserva che le banconote e le monete in euro sono le uniche ad avere corso legale nei Paesi dell'area dell'euro dopo le*

rispettive date di sostituzione; autorizza i Paesi dell'euro ad applicare adeguate sanzioni in caso di contraffazioni o falsificazioni di banconote e monete. Quindi, affinché anche la Croazia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a questo Stato membro e la proposta di regolamento in esame contiene le necessarie modifiche.

- *Si segnala, infine, che, il Consiglio, in base all'art. 140 (3) TFUE, fissa il tasso di conversione. A tale scopo, è stata presentata dalla Commissione la proposta di Regolamento del Consiglio che emenda il Regolamento (CE) 2666/98.*
- *Per l'adozione di entrambe i regolamenti è prevista l'acquisizione dei pareri della BCE.*

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

- *La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto rientra nelle competenze che sono attribuite all'Unione dagli Stati Membri nei Trattati ed è necessaria per perseguire gli obiettivi ivi stabiliti. Si ricorda che a norma dell'art. 5 TFUE, l'Unione ha competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati la cui moneta è l'euro.*
- *La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 140 (3) TFUE, che disciplina l'adozione delle altre misure necessarie per l'introduzione dell'euro nello Stato membro la cui deroga sia stata abolita conformemente all'articolo 140, paragrafo 2, del trattato. In base alla norma, il Consiglio delibera all'unanimità degli Stati membri che hanno come valuta l'euro e dello Stato membro interessato, su proposta della Commissione e previa consultazione della Banca centrale europea.*

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

- *La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione, pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.*

3. Rispetto del principio di proporzionalità

- *La proposta rispetta il principio di proporzionalità, limitandosi a quanto necessario per conseguire il suo obiettivo.*

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

- *La valutazione delle finalità generali del progetto è positiva in quanto misura necessaria all'introduzione dell'euro in Croazia. Infatti, affinché anche la Croazia possa rientrare nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 974/98, occorre introdurre in detto regolamento un riferimento a questo Stato membro e apportare, di conseguenza, le modifiche necessarie.*
- *Il progetto è di relativa urgenza, in considerazione del fatto che la Croazia dovrebbe adottare la nuova valuta dal primo gennaio 2023.*

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

- *Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale. L'allargamento dell'area euro, infatti, rientra tra le azioni per rafforzare l'integrazione europea e la moneta unica stessa, con ricadute positive anche per il nostro Paese.*
- *L'adesione di nuovi paesi all'area euro, oltre a rafforzare in termini politici l'Unione Economica*

e Monetaria, attribuisce maggiore solidità al suo assetto economico e istituzionale.

- *L'Italia può beneficiare di una maggiore integrazione all'interno della moneta unica, in virtù del ruolo essenziale che l'euro riveste a livello internazionale, e che auspicabilmente è destinato a rafforzarsi, e per la stabilità garantita dagli strumenti che sono ad esso connessi.*

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

- *Si prevede che il Consiglio Ecofin adotti il Regolamento che emenda il regolamento (CE) n. 974/98 il 12 luglio p.v.*
- *Si segnala che, l'Italia, nei vari comitati che hanno discusso il processo di adesione della Croazia all'area euro, nonché in Ecofin e Eurogruppo, ha espresso sostegno ad esso, incoraggiando le autorità ad attuare le misure previste a tal fine.*
- *Non si ravvisano elementi di criticità.*

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

- *La proposta non comporta alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione. Al livello nazionale, la Ragioneria Generale dello Stato non ha presentato alcuna osservazione.*

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

- *La proposta non sembra abbia effetti sull'ordinamento nazionale.*

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

- *La proposta non sembra incidere sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.*

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

- *La proposta non ha effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione*

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

- *La proposta ha impatto positivo per cittadini e imprese, in quanto finalizzata all'introduzione dell'euro in un altro Stato membro. La moneta unica rende più facile la circolazione di merci, capitali e persone all'interno dell'Eurozona, agevolando lo scambio di beni e servizi, con benefici per la concorrenza e i consumatori.*

Altro

- *Non ci sono ulteriori segnalazioni e osservazioni*



Ministero dell'Economia e delle Finanze

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 974/98 per quanto concerne l'introduzione dell'euro in Croazia.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 281 del 01/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0178(NLE)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'Economia e delle Finanze

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	Non si ravvedono collegamenti con norme nazionali vigenti	